

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Seconda (già Terza) Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

nel procedimento iscritto al n. 5036/2017 promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 08.05.2017 da:

entato e difeso dall'avv.to

Chiara Pernechele del Foro di Pad

- ricorrente -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA,

- resistente contumace -

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 31.03.2017

Con ricorso dell' 8 maggio 2017, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, regolarmente notificato in data 11.04.2017, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale né la protezione umanitaria ex art. 5, comma sesto, del D.Lvo n.286/1998.

cittadino della Nigeria, in questa sede chiede l'annullamento del provvedimento impugnato lamentando l'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità che ha ritenuto non doversi riconoscere lo status di rifugiato né, per le ragioni del pari esposte nel provvedimento di diniego, la protezione sussidiaria né la protezione umanitaria.



Il ricorrente, che dichiara di essere nato il 24.11.1992 nel villaggio di Uwelu nell'Edo State in Nigeria e di essersi trasferito in Libia nel 2002 con il padre adottivo, in questa sede chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) ed in via subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del TU n. 286/1998.

Ripercorre quindi le proprie vicende personali ed i motivi che lo hanno indotto a lasciare il proprio Paese. Rimasto orfano in tenerissima età (un anno e mezzo), tutta la sua famiglia aveva perso la vita in un incidente stradale al quale sopravviveva solo il piccolo ricorrente trascorrendo i successivi nove anni in un orfanotrofio, l' Esther Orphanage. Il ricorrente non poteva studiare in modo adeguato e continuativo e addirittura i bambini venivano costretti all'elemosina. All'età di 10 anni il ricorrente è stato adottato da un uomo nigeriano che lo portava con sé in Libia, dove viveva da anni con la moglie. Quest'ultima, tuttavia, che non aveva condiviso la scelta unilaterale del marito di adottare il bambino, lasciava il coniuge pochi giorni dopo e il ricorrente, un ragazzino, apprendeva il mestiere di elettricista dal padre adottivo, che in quel Paese svolgeva la sua attività in una officina. In occasione di una commissione fuori città, il padre lo lasciava solo per alcuni giorni a prendersi cura dell'officina. Non vedendolo più tornare il ricorrente cercava invano di contattarlo ma alla fine veniva informato da alcuni membri della chiesa che l'uomo era morto in una sparatoria. Questi lo accompagnavano poi a casa del pastore per il riconoscimento della salma e la sepoltura nei giorni seguenti. Causa i continui conflitti armati e la situazione di incontrollato pericolo a Tripoli, nonché della totale solitudine "familiare", il giovane si vedeva costretto a chiudere l'officina e ad andare a vivere presso l'unico amico che aveva. In seguito decideva di seguire l'amico e raggiungere l'Italia, dove approdava l'11 giugno 2016.

Il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona è rimasto contumace.

Dato corso all'audizione del ricorrente e concesso termine per l'eventuale integrazione documentale, all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

Quanto sopra premesso:

- dato atto di come l'opposizione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 attribuisca all'autorità giudiziaria adita l'onere dell'integrale riesame della domanda inoltrata alla Commissione Territoriale di modo che il giudizio così instaurato non sia vincolato esclusivamente ai motivi di opposizione ma comporti un completo riesame della domanda presentata in sede



amministrativa sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato che in ordine alla protezione sussidiaria o al rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU o da quelli indicati nel D.LVO 251/2007 art. 14 lett.c.) (Cass. 24.3.2011 , n. 6480);

- dato atto che nel far ciò l'autorità adita vaglierà la sussistenza o meno di atti persecutori nonché i motivi della citata persecuzione al fine di accertare il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente, pur incombendo direttamente sull'istante il relativo onere probatorio (art. 3 D.LVO 25/2008);

- rilevato come possa attribuirsi la qualifica di RIFUGIATO e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che <<cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese>>, oppure a colui che <<apolide che si trova fuori dal territorio nel qual aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10>>;

- rilevato come la qualifica di rifugiato possa essere attribuita solamente a colui che sia perseguito ovvero tema di esserlo per specifici motivi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione;

- rilevato come il timore di persecuzione per i motivi normativamente previsti possa sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione;

- rilevato come affinché ricorra il requisito del timore di subire atti persecutori al fine del riconoscimento dello status di rifugiato sia necessario che detto timore sia fondato e, quindi, che il richiedente protezione internazionale abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato ovvero che di simili persecuzioni siano rimasti vittima altri del suo stesso ambiente sociale o familiare, ovvero altri individui che si trovano nella sua medesima situazione (art. 4, DLgs. 251/2007);



- rilevato come ogni valutazione di fondatezza del timore di persecuzione debba essere effettuata tenuto conto della personale condizione e delle specifiche caratteristiche del richiedente protezione internazionale (art. 3, co. 3, lett. C, DLgs. 251/2007);

- osservato come, a mente dell'art. 7, DLgs, 251/2007, debbano considerarsi atti di persecuzione quelli consistenti in gravi violazioni dei diritti umani fondamentali ovvero in atti che, congiuntamente considerati, abbiano sull'individuo un impatto analogo a quello provocato dalla violazione grave dei diritti umani fondamentali;

- rilevato come gravi violazioni dei diritti umani fondamentali possano assumere la forma di:

<<a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia>>.

- rilevato come, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, possa attribuirsi rilevanza, quale agente persecutore, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;

- rilevato come, quanto al regime dell'onere della prova nella materia in trattazione, <<sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova>> (Cass. Civ. 16221/2012).

Ciò premesso, occorre procedere all'esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente sia davanti alla Commissione che nel corso dell'audizione giudiziale.



Per quanto esposto non appaiono integrati i presupposti di persecuzione normativamente stabiliti e sopra richiamati per il riconoscimento dello status di rifugiato, peraltro correttamente non più richiesto in questa sede.

Quanto alle ulteriori forme di protezione:

- rilevato che è definita PERSONA AMMISSIBILE ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA e, come tale, soggetto destinatario di protezione internazionale a mente dell'art.2 comma 1 lett. g) e h) del D.Lgs. n.251/2007 il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art.14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese";

- che per accedere all'istituto della protezione sussidiaria è necessario non un mero timore di subire atti persecutori bensì un effettivo e concreto rischio di subire grave danno;

- che il danno grave viene individuato dall'art.14 del citato D.Lgs. nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. E l'art.5 del D.Lgs. n.251/2007 identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6, comma 2, contro persecuzioni e danni gravi;

Osservato come nel concreto caso in esame:

La disamina del racconto effettuato dal ricorrente avanti alla Commissione Territoriale e delle dichiarazioni rese in udienza, nonché delle allegazioni e produzioni effettuate dalla difesa attorea, porta a doversi discostare dalle valutazioni effettuate dalla Commissione, che non appaiono condivisibili.

In realtà, quanto narrato dal ricorrente nelle diverse sedi conserva una certa coerenza e le – peraltro modeste – contraddizioni che pur possono essere riscontrate appaiono



complessivamente comprensibili tenuto conto dello specifico contesto e delle dolorose vicende personali che [redacted] ha vissuto sin dalla più tenera età. Il ricorrente, come riscontrato anche dalla psicologa-psicoterapeuta che ha stilato la relazione allegata agli atti quale documento n.7 ed evidenziato anche dalla difesa, ha subito gravi traumi sin dai suoi primi anni di vita, la successione di condizioni e congiunture, anche traumatiche, che hanno poi continuato a caratterizzarne l'esistenza, nonché lo scarsissimo livello di scolarizzazione, gli hanno di fatto reso molto difficile se non impedito la ricostruzione più precisa degli accadimenti e soprattutto possono spiegare una possibile alterata percezione temporale.

A fronte di ciò, vi è che in ogni caso i punti salienti della vicenda e tra questi la sua condizione di orfano, il fatto di essere cresciuto fino a circa dieci anni nell'orfanotrofio "Esther Orphanage" e la successiva adozione con trasferimento in Libia insieme al padre adottivo, il fatto di essere rimasto solo con quest'uomo in quanto la di lui moglie non aveva accettato il bambino ed ancora la successiva morte della persona che lo aveva adottato, nonché le difficoltà in Libia che lo determinano alla decisione di imbarcarsi alla volta dell'Italia, ebbene di tutte queste vicende il ricorrente ha sempre riferito, sia in Commissione che poi in udienza.

Vi è in definitiva da ritenere che [redacted] è credibile e che quindi quanto dal medesimo raccontato sia veridico.

Ciò considerato, resta da valutare se la condizione [redacted] e quanto dal medesimo narrato, che pur non consentono di far rientrare il caso nell'ambito della tutela maggiore (status di rifugiato) evidenzino profili tali da far ritenere la sussistenza di fondati motivi per credere che, se il ricorrente ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave e quindi se siano comunque idonei ad integrare quei presupposti di persecuzione normativamente stabiliti e più sopra richiamati per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e quantomeno l'ipotesi di cui all'invocata lett. c) dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007.

Come visto l'art. 14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.



In realtà il ricorrente non ha dedotto di poter subire un danno grave ai sensi delle lettere a) e b) della norma citata, alla luce del racconto fornito non emerge alcun rischio concreto per il ricorrente di subire una condanna a morte ovvero di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante. Con riguardo con riguardo all'ipotesi di cui alla lettera c) occorre poi osservare quanto segue.

La situazione della Nigeria, malgrado il clima ottimistico seguito alle elezioni del 2015 che hanno portato all'elezione dell'attuale presidente nigeriano Muhammadu Buhari, resta critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, sebbene la situazione di insicurezza e i fenomeni violenti si declinino in modelli distinti a seconda delle regioni del paese interessate. Il report di EASO del giugno 2017 registra un livello di sicurezza del paese particolarmente labile, in particolare nella parte settentrionale con riferimento alle violenze religiose ed agli attacchi estremisti di Boko Haram, e nel sud est in ragione di alcune manifestazioni del cultismo ed al forte tasso di delinquenza; si registrano inoltre a livello nazionale violenza di genere e scontri etnici. Nello specifico, la zona della Nigeria Meridionale e del delta del Niger, registrano quale fattore problematico la produzione di petrolio, che vede coinvolti principalmente gli stati di Bayelsa, Delta e Rivers, dove di fatto la popolazione non gode dei vantaggi dell'industria petrolifera; qui già dagli anni '90 si sono registrati ad opera di diversi gruppi armati sequestri di persona e furti di petrolio. Tra i gruppi segnalati in questo senso il MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, il Niger Delta People's Volunteer Force (NDPVF) ed il Niger Delta Strike Force (NDSF). Ad una alternanza di fasi di maggiore e minore violenza ed insicurezza, fece seguito un periodo di tregua nel 2009, quando il governo varò un'amnistia ed assicurò vantaggi economici ai militanti che deponavano le armi; nonostante il relativo successo di questa iniziativa, la violenza è scoppiata nuovamente all'inizio del 2016. Un nuovo gruppo detto Niger Delta Avengers (NDA), ha preso le distanze dal MEND, asserendo che i capi Mend non avevano mai avuto a cuore le sorti del Delta del Niger, e si erano arricchiti con i compensi economici elargiti durante l'amnistia, senza devolverli ai combattenti.

Lo stato di Edo, dal quale proviene l'odierno ricorrente, sebbene appartenente alla medesima area geografica, non risulta tuttavia direttamente coinvolto in incidenti di tale natura. Secondo studi di recente effettuati sulla violenza in Nigeria, le criticità della zona sono riconducibili alla attività dei cult, particolarmente attivi in ambito universitario, ed alla circostanza che alcuni uomini politici risultano avere armato numerosi giovani per coinvolgerli in scontri politici preelettorali, senza riottenere la riconsegna delle armi, che sarebbero state poi utilizzate per la commissione di crimini comuni. Rimane il fatto che



nell'Edo State, il quale peraltro, in una ipotetica scala del grado di violenza negli stati della zona del Delta, si trova all'ottavo posto (v. ancora rapporto EASO cit.), non è possibile ritenere sussistere una situazione di conflitto generalizzato ai sensi dell'art. 14, lett. c). È dunque da escludere che la condizione della zona di provenienza del ricorrente possa ricondursi all'ipotesi ai sensi della disposizione di cui sopra più volte citata, ovvero ritenersi interessata da violenza derivante da conflitto armato, pur nella ampia accezione che ne offre oggi la giurisprudenza (secondo cui può parlarsi di conflitto in presenza di scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o fazioni, che abbiano assunto connotazioni di persistenza e stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica). Va, peraltro, rilevato che il ricorrente ha posto all'origine dell'espatrio la propria vicenda personale senza tuttavia rappresentare rischi specifici ai quali sarebbe esposto in caso di rimpatrio e che possano essere valutati ai sensi della lettera c) della norma più volte richiamata.

In ragione di tutto quanto esposto e valutato, va quindi ritenuta la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

Resta quindi da esaminare la domanda formulata dal ricorrente e volta al riconoscimento della protezione cd. umanitaria di cui all'art. 5, comma sesto, D. lgs. 286/1998.

Orbene. Rilevato come possa attribuirsi la qualifica di persona che può essere ammessa alla protezione umanitaria a colui che, cittadino di un Paese terzo, in presenza di oggettive e gravi situazioni personali non possa, in ragione di dette oggettive e gravi situazioni personali, essere allontanato dal territorio nazionale;

rilevato come i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia in buona sostanza possano corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali;

rilevato come tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria sicuramente vi rientrino particolari condizioni di vulnerabilità personale (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione, ovvero da situazioni di grave instabilità politica caratterizzata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei



diritti umani, ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali) ovvero allorché sussista la possibilità (salvi i casi di sovrapposizione con altre forme di protezione dello straniero) che il richiedente, ove espulso, <<possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione>>;

osservato come, nel concreto caso in esame,

il ricorrente ha allegato circostanze personali di particolare vulnerabilità che possono assumere rilievo ai fini della protezione umanitaria valutata sulla base dell'applicazione della normativa vigente all'epoca del ricorso e, quindi, antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 113/2018, c.d. decreto Salvini, non applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

L'eventuale rimpatrio del ricorrente in Nigeria ne determinerebbe infatti il rientro in un Paese col quale, pur essendo il proprio di origine, il ricorrente non ha più alcun legame da almeno sedici anni, dove non ha nessun familiare e dove le difficoltà di reintegrazione sarebbero verosimilmente piuttosto rilevanti. Il ricorrente che già ha dimostrato una notevole fragilità personale, come accertato dalla Commissione che lo ha seguito, a causa dei gravi traumi sofferti sin dalla tenera età di essere rimasto orfano due volte (la prima dei genitori biologici e la seconda del padre adottivo), ricadrebbe in una condizione di totale abbandono e solitudine, dove andrebbe a perdere tutti i benefici dell'integrazione, umana, sociale e lavorativa che sta realizzando in Italia.

Tutto ciò considerato, possono pertanto ritenersi sussistenti i seri motivi di carattere umanitario di cui all'art.5, comma sesto, D. Lgs. 286/1998 e quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente di protezione umanitaria.

La particolarità della materia trattata e la contumacia dell'Amministrazione convenuta impongono l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

accoglie la domanda promossa da

l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

compensa tra le parti le spese di lite;



in relazione all'istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato dispone come da separato provvedimento.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona Sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso, in Venezia, il 10 Giugno 2019.

Il giudice onorario
dott.ssa Gabriella Favero

